

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA SANTA SEDE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

In obbedienza allo spirito di collaborazione nelle materie di comune interesse, che ha ispirato l'Accordo del 2 aprile 1992,

- facendo riferimento, per la Santa Sede, ai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e alle prescrizioni del Diritto Canonico e, per la Repubblica di San Marino, alla Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese;
- richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà di pensiero, coscienza e religione;
- considerando che i principi della Religione cattolica fanno parte del patrimonio storico, culturale e sociale del Popolo sammarinese, e hanno contribuito a forgiarne l'identità;
- riconoscendo il valore della cultura religiosa nel processo educativo globale della persona umana;
- valutando che l'istruzione religiosa risulta essere determinante per la comprensione del fatto religioso e per l'interpretazione di produzioni culturali ed opere artistiche riferite alla fede ed al sacro;
- constatato che l'insegnamento della Religione cattolica contribuisce al perseguimento delle finalità proprie della scuola, che è chiamata a favorire negli alunni l'attitudine al confronto, alla tolleranza, al dialogo e alla convivenza democratica;
- tenendo presente il diritto dei genitori di scegliere il genere di istruzione da impartire ai loro figli;
- fermo restando quanto è stabilito nelle Note Diplomatiche Reversali, scambiate tra la Repubblica di San Marino e la Santa Sede il 2 aprile 1992,

hanno convenuto sulla opportunità di addivenire al presente Accordo:

Art. 1

La Repubblica di San Marino, nel quadro delle finalità della scuola, assicura l'insegnamento della Religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, non universitarie.

All'insegnamento della Religione saranno riconosciuti uno «status» ed una dignità formativa e culturale pari a quello delle altre discipline curricolari.

Art. 2

La frequenza dell'insegnamento della Religione negli istituti scolastici pubblici dipende dalla dichiarazione dell'interessato, quando ne abbia la capacità legale, oppure dei suoi genitori o del suo rappresentante legale.

In ogni caso, la scelta di avvalersi o no dell'insegnamento della Religione non è motivo di discriminazione.

Art. 3

Con successiva Intesa tra le competenti Autorità scolastiche e l'Ordinario del luogo, verranno determinati:

- 1) i programmi dell'insegnamento della Religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
- 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
- 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
- 4) i profili della qualificazione professionale degli Insegnanti e le disposizioni per il loro reperimento.

Art. 4

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notificazione dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali. La data rilevante sarà il giorno in cui è ricevuta l'ultima notifica.

Fatto il .../...../.....a in due copie originali, in italiano, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica di San Marino
Nicola Renzi

Per la
Santa Sede

Segretario di Stato per gli Affari Esteri